

Egr. Sig.ri
Clienti dello Studio

Roma, lì 30 giugno 2022

Oggetto: sanzioni pecuniarie per mancata accettazione dei pagamenti elettronici e comunicazione dati dei pagamenti elettronici all'Amministrazione finanziaria

Il sistema di tracciamento elettronico dei pagamenti diventa una realtà sempre più diffusa; negli ultimi anni, infatti, il legislatore ha introdotto una serie di strumenti volti a tentare di **combattere l'evasione fiscale**, soprattutto tra piccole e medie imprese, i commercianti ed i professionisti. Così dal 30 giugno 2022, all'obbligo di dotarsi di un POS (dispositivo che permette i pagamenti elettronici) sono state associate sanzioni in precedenza non previste.

L'introduzione del regime sanzionatorio è, infatti, l'ultimo passo per indurre i commercianti e professionisti a munirsi di **POS, che era formalmente obbligatorio da diversi anni ormai** per tutti i negozi e attività (anche professionali) rivolte al pubblico.

L'articolo 15, comma 4-bis, del D.L. 179/2012, introdotto dall'articolo 19-ter, comma 1, lettera b, del DI 152/2021 ed in vigore dal 30 giugno 2022, prevede che – nei casi di mancata accettazione di un pagamento tramite carta di credito, prepagata, bancomat e simili – si applichi la **sanzione pecuniaria** pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stato rifiutato il pagamento elettronico.

Originariamente prevista dal 1° gennaio 2023, **l'entrata in vigore delle sanzioni è stata anticipata al 30 giugno 2022** dall'articolo 18, comma 1, del D.L. 36/2022 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), convertito in legge n. 79/2022 (nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2022), la c.d. legge di conversione del decreto PNRR 2.

In aggiunta con il provvedimento emanato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate in data 30 giugno 2022 **gli operatori finanziari autorizzati** che consentono, tramite un contratto di convenzionamento con gli esercenti/professionisti, l'accettazione del pagamento elettronico per cessioni di beni e prestazioni di servizi, devono **comunicare all'amministrazione finanziaria** i dati identificativi dei predetti strumenti di pagamento elettronico nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.

Con i provvedimenti in esame vengono quindi **potenziate le attività di monitoraggio e controllo**, attraverso un incrocio sempre più puntuale dei dati ritraibili dalle fatture elettroniche, compresi i dati delle operazioni con l'estero, e dei corrispettivi telematici, unitamente a quanto trasmesso come pagamenti elettronici dai POS


* * * * *

Con il presente aggiornamento lo Studio De Marco fornisce una informativa per l'applicazione delle novità introdotte.

Lo Studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento utile o necessario.

Distinti saluti.

Studio De Marco
dott. Ottavio De Marco



Sanzioni pecuniarie per mancata accettazione dei pagamenti elettronici

Dal 30 giugno 2022, nei confronti dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che non dovessero accettare pagamenti elettronici effettuati tramite carte di debito, di credito o prepagate, per qualunque importo, si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria**. La sanzione consiste nel pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

A decorrere dal 30 giugno 2022, **nei casi di mancata accettazione di un pagamento con carta di debito o di credito o prepagata, per qualunque importo**, da parte di soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, si applica, nei confronti del medesimo soggetto, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento (art. 15, comma 4-bis, D.L. n. 179/2012, come modificato, da ultimo, dall'art. 18 del D.L. n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022 (nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2022)).

Soggetti interessati

Rientrano nell'obbligo in parola sia gli imprenditori (commercianti e prestatori di servizi), sia i professionisti, a prescindere dall'obbligo di emissione della fattura. L'obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici riguarda le "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito" (art. 15, comma 4, D.L. n. 179/2012). Rientrano in tale nozione i bancomat; le carte prepagate - che, a stretto rigore, non sono considerate né carte di debito né carte di credito - rientrano ora tra i pagamenti elettronici obbligatori da accettare per effetto di una modifica introdotta in sede di conversione del decreto PNRR 2.

A fronte dell'obbligo dell'esercente di dotarsi di POS, **il consumatore può scegliere liberamente il mezzo di pagamento** (contante o digitale) con cui intende regolare una determinata transazione. Il tutto entro i limiti all'uso del contante, di cui all'art. 49, D.lgs. n. 231 del 2007.



L'obbligo e le sanzioni riguardano solo le carte. La norma, datata 2012, in origine faceva riferimento solo alle carte di debito. La legge di Stabilità 2016 ha poi inserito il riferimento anche alle carte di credito. E ora con la conversione del D.L. n. 36/2022 (decreto PNRR 2) vengono aggiunte le carte prepagate. **Non sono presi in esame gli altri strumenti di pagamento digitali** (come le App), né il fatto che, ad esempio, negli studi professionali il pagamento tracciato da parte dei clienti avviene tramite bonifico. Eppure lo stesso D.L. 179/2012 prevede (art. 15, comma 5) che il Mise e il Mef possano estendere gli obblighi «a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili».


Da quando si applicano le sanzioni

L'obbligo di accettazione dei pagamenti mediante moneta elettronica è in vigore dal 30 giugno 2014 (art. 15, comma 4, D.L. n. 179/2012) ma non ha sinora avuto ancora efficacia coercitiva perché non era prevista la sanzione in caso di inadempimento.

L'art. 19-ter, comma 1, lettera b), del D.L. n. 152/2021, aveva, in effetti, introdotto la sanzione ma solo a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Come illustrato dalla risposta a interrogazione parlamentare n. 5-08104 del 18 maggio 2022:

"la previsione di sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carta, oltre ad iscriversi tra le misure idonee a incentivare pagamenti in forma elettronica, inserendosi in una più ampia strategia di promozione di strumenti di pagamento alternativi e digitali, rientra, per il 1° semestre 2022, nella Milestone MICI - 103 del PNRR (entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato e delle disposizioni regolamentari e completamento delle procedure amministrative per incoraggiare il rispetto degli obblighi fiscali (tax compliance) e migliorare gli audit e i controlli), che al punto iii) prevede "l'entrata in vigore della riforma della legislazione al fine di garantire sanzioni amministrative efficaci in caso di rifiuto da parte di fornitori privati di accettare pagamenti elettronici". Considerata la scadenza al 30 giugno 2022 per il raggiungimento degli obiettivi fissati nella citata Milestone del PNRR, la modifica normativa di cui all'articolo 18 decreto-legge n. 36 del 2022 ha allineato la decorrenza di applicazione delle sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carta alle previsioni del PNR".



Natura della sanzione applicabile

Il comma 4-bis dell'art. 15 stabilisce che *“per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689”*.

Pertanto, la **violazione non è di natura tributaria**, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni generali recate dal D.lgs. n. 472/1997 (ad esempio, il ravvedimento operoso o l'applicazione del cumulo giuridico secondo i dettami dell'art. 12 del D.lgs. n. 472/1997).

Si rappresenta, comunque, che anche la legge n. 689/1981 prevede istituti simili a quelli disciplinati dal D.lgs. n. 472/1997, quali, ad esempio, il principio di legalità (art. 1), l'inapplicabilità di sanzioni nel caso di incapacità di intendere e di volere (art. 2), l'elemento soggettivo (art. 3), le cause di esclusione della responsabilità (art. 4), il concorso di persone (art. 5), la solidarietà tra autore della violazione e persona giuridica per conto della quale il trasgressore ha agito, la non trasmissibilità dell'obbligazione agli eredi (art. 7), la reiterazione delle violazioni (art. 8-bis), il principio di specialità (art. 9), i criteri di determinazione ed applicazione della sanzione (articoli 10 e 11).

Per espressa previsione della norma in esame, l'art. 16 della legge n. 689/1981, in materia di pagamento in misura ridotta, non trova applicazione (tale disposizione sancisce che per le violazioni amministrative di natura non tributaria, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento).

È, pertanto, **è escluso il pagamento ridotto**, previsto di solito quando si salda entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica della violazione.

La sanzione non si applica «nei casi di oggettiva impossibilità tecnica» a ricevere pagamenti con carta tramite POS (ad esempio nelle ipotesi di effettivi problemi di connettività temporanea o malfunzionamenti tecnici dell'apparecchio).

* * * * *



Entità della sanzione

La violazione delineata dalla norma consiste nella “mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento”. Rientra, quindi, nell’ambito della violazione sia il caso in cui l’ esercente, benché munito di POS, rifiuti di accettare il pagamento tramite carta sia l’ ipotesi dell’ esercente sprovvisto di POS.

La sanzione prevista è pari a **30 euro** (importo base), **aumentata del 4% del valore della transazione** per la quale sia stata rifiutata l’ accettazione del pagamento.

Ad esempio

In caso di mancata accettazione con carta di un pagamento pari a 500 euro, la sanzione amministrativa è pari a 50 euro (30 euro più il 4% di 500).

Nell’ ipotesi di plurime violazioni **non trova applicazione l’ istituto della “continuazione”** (art. 8, legge n. 689/1981), considerato che questo può trovare applicazione o nell’ ipotesi di più violazioni della stessa disposizione di legge commesse con una sola azione od omissione (art. 8, comma 1) oppure in caso di plurime violazioni della stessa disposizione, commesse con più azioni od omissioni “esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative”, limitatamente ai comparti della “previdenza ed assistenza obbligatorie” (art. 8, comma 2).

* * * * *

Accertamento

Le norme procedurali previste dalla legge n. 689/1981 delineano il seguente *iter*:

- ✓ all’ accertamento delle violazioni possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri suindicati, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione della competente Autorità giudiziaria;
- ✓ dopo la contestazione della violazione e la notifica dell’ atto di contestazione ai trasgressori e ai soggetti obbligati in solido, il funzionario o l’ agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l’ ipotesi prevista nell’ art. 24 della stessa legge (connessione obiettiva con un reato), deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al “prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione” (art. 15, comma 4-*bis*);
- ✓ il Prefetto, al termine dell’ istruttoria (ivi compresa la decisione in ordine ad un eventuale impugnazione della sanzione davanti allo stesso Prefetto), emana una ordinanza-ingiunzione impugnabile dinnanzi al giudice ordinario (giudice di pace o tribunale);

L’ art. 15, comma 4-*bis*, D.L. n. 179/2012, prevede che all’ accertamento delle violazioni si provvede ai sensi dell’ art. 13, commi 1 e 4, legge n. 689/1981. Tali disposizioni prevedono, tra l’ altro la possibilità, per gli organi addetti al controllo sull’ osservanza delle disposizioni in parola, di “assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica”.

* * * * *

Comunicazione delle transazioni elettroniche all’Agenzia delle Entrate

L’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (decreto fiscale 2020) - come modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, aveva introdotto per gli **operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate** i dati identificativi dei predetti strumenti di pagamento elettronico nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.

Con il **provvedimento Prot. n. 253155/2022** emanato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate in data 30 giugno 2022 **gli operatori finanziari autorizzati** che consentono, tramite un contratto di convenzionamento con gli esercenti/professionisti, l’accettazione del pagamento elettronico per cessioni di beni e prestazioni di servizi, devono **comunicare all’amministrazione finanziaria**:

- ✓ il codice fiscale e, se disponibile, la partita Iva dell’esercente e il codice univoco del contratto di convenzionamento con il prestatore di servizi di pagamento
- ✓ il codice Abi o il codice fiscale dell’operatore finanziario obbligato alla trasmissione
- ✓ l’identificativo assegnato da PagoPa all’operatore
- ✓ l’identificativo univoco dello strumento di pagamento, fisico o virtuale, con cui l’esercente accetta la transazione elettronica
- ✓ la tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento
- ✓ la data di trasmissione delle operazioni da parte del prestatore di servizi di pagamento
- ✓ la data contabile dei pagamenti
- ✓ l’importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente
- ✓ il numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente.

In particolare, le informazioni sopra elencate devono essere trasmesse dagli interessati a PagoPa, direttamente o attraverso Bancomat S.p.A. per i pagamenti effettuati presso gli esercenti tramite carte dei circuiti PagoBancomat e Bancomat Pay, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di contabilizzazione della cessione o prestazione, sulla base delle specifiche tecniche e delle modalità telematiche definite con apposita convenzione sottoscritta con PagoPa. PagoPa, a sua volta, mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate gli stessi dati entro il quinto giorno successivo alla data di ricezione, secondo le modalità telematiche e le specifiche tecniche definite con apposito accordo tra Agenzia e PagoPa.

Tale comunicazione decorre con riferimento alle **informazioni riferibili ai pagamenti elettronici del 2022**, in particolare quelle relative alle transazioni contabilizzate dal 1° settembre 2022, la cui trasmissione deve essere effettuata dai prestatori di servizi di pagamento entro il 5 settembre 2022. Per le operazioni contabilizzate dal 1° gennaio al 31 agosto 2022 c’è tempo fino al 31 ottobre 2022.

L’Amministrazione finanziaria potrà integrare i dati dei POS con quelli delle commissioni addebitate all’esercente sulle transazioni effettuate tramite strumenti di pagamento elettronici, in modo da riscontrare eventuali **anomalie dalla mancata trasmissione di scontrini rispetto agli importi incassati con moneta elettronica**. Più in generale, saranno **potenziate le attività di monitoraggio e controllo, attraverso un incrocio sempre più puntuale dei dati** ritraibili dalle fatture elettroniche, compresi i dati delle operazioni con l’estero, e dei corrispettivi telematici, unitamente a quanto trasmesso come pagamenti elettronici dai POS.

* * * * *

Contatti



+39 06 3735 1726



studiodemarco@studiodemarco.net



www.studiodemarco.net



www.facebook.com/StudioDeMarcodal1972/



www.linkedin.com/company/studiodemarco/



https://t.me/SudioDeMarco



https://www.youtube.com/channel/UC3mmJGNA3Xc3hLif57KhmnQ

Studio De Marco © 2022 tutti i diritti riservati

Tutti i dati del presente documento sono forniti a scopo informativo e non costituiscono offerta di servizi di consulenza professionale. Lo Studio De Marco non potrà essere ritenuto responsabile a qualsiasi titolo per errori, inesattezze o incompletezze e per qualsiasi affidamento di terzi sui contenuti della presente brochure. Per una consulenza specialistica, completa e personalizzata siete invitati a contattare lo Studio De Marco



dal 1972 ci prendiamo cura del tuo business

Lo Studio De Marco è uno “studio-boutique” di dottori commercialisti e revisori legali che offre servizi professionali di qualità e ad alto valore aggiunto. Sviluppando soluzioni alternative in base alle esigenze del Cliente, lo Studio garantisce una differenziazione delle risposte ed una personalizzazione delle soluzioni proposte.

Lo Studio fa affidamento, da sempre, sulla qualità della prestazione professionale erogata. L’attenzione prestata ad ogni Cliente ed al miglioramento continuo dell’organizzazione professionale consentono di offrire assistenza e consulenza nelle attività tipiche della professione di dottore commercialista e nella revisione legale.

